COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA	
BRENO (BS)	
***********	
CONVENZIONE ai sensi dell'art. 30 del D.lqs. 267/2000	
tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed	
il Comune di	
per gestione in forma associata del servizio di manutenzione	
del Reticolo Idrico Minore	
************	
L'anno <b>duemilaventi</b> , addì del mese di	
(//2020) in Breno (BS), presso gli Uffici della Comunità Montana di Valle	
Camonica, ubicati in Piazza F. Tassara n. 3,	
tra	
- COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA con sede a Breno (BS) in	
Piazza F. Tassara n. 3, Codice Fiscale: 01766100984 - di seguito "Comunità	
Montana" - rappresentata dal Presidente,	
e	
- <b>COMUNE DI</b> con sede a (BS) in	
n, Codice Fiscale: C.F e Partita IVA:	
- di seguito "Comune" - rappresentato dal Sindaco pro-tempore	
-,	
VISTI	
- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge	
intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss.mm.ii;	
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree	
1	

 demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";	
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti	
amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo	
I della legge 15 marzo 1997, n. 59";	
- la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle	
infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B",	
 approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 2006 del Comitato istituzionale	
dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile	
2009;	
- la Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie	
 in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112";	
- la Legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative	
regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali"	
ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni	
per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile	
dello stato;	
- l'art. 1 della Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, " <i>Disposizioni legislative</i>	
per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria	
regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n.	
34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla	
contabilità della Regione) - Collegato 2007";	
- la Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in	
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";	
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di	
 ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";	
2	

la D.g.r. n. IX/2762 del 22/12/2011 e ss.mm.ii ;	
PREMESSO che:	
- l'art. 3, comma 114, della l.r. 1/2000 stabilisce che sono delegate ai Comuni	
"le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica di cui al	
R.D. 25 luglio 1904, n. 523, concernenti il reticolo idrico minore" e "la	
riscossione e l'introito dei canoni per l'occupazione e l'uso delle aree del reticolo	
idrico minore, i cui proventi sono utilizzati per le spese di gestione delle	
attività di polizia idraulica e per la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo	
minore stesso";	
- con la D.g.r. n. IX/2762 del 22/12/2011, Allegato "F" - "Modulistica" è stato	
approvato lo schema di tale convenzione;	
- ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.R. 19/2008, le Comunità Montane possono	
gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai Comuni, regolati	
mediante apposita convenzione;	
- il Comune fa parte della Comunità Montana di Valle Camonica e ritiene	
opportuno, per motivi di organizzazione e funzionalità, che la stessa assuma la	
gestione e la manutenzione del Reticolo Idrico Minore Comunale;	
- la Comunità Montana ha come scopo statutario quello di supportare i Comuni	
nella gestione delle proprie competenze;	
tutto ciò premesso e richiamati i contenuti dell'art. 30 del D.lgs. n. 267 del	
18/08/2000, <b>si conviene e si stipula</b> il presente Protocollo d'Intesa.	
ART. 1. Premesse	
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione	
e delineano i presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di	
riferimento per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.	
3	

ART. 2. Oggetto	
La presente Convenzione individua e disciplina le attività che Comune e Comunità	
Montana sono chiamati a svolgere sul Reticolo Idrico Minore Comunale,	
intendendosi tale l'insieme delle aree di proprietà demaniale legate ai corsi	
d'acqua pubblici, esclusi quelli afferenti al Reticolo Idrico Principale, regolandone	
condizioni e modalità di esecuzione.	
ART. 3. Durata e rinnovo	
1. La presente Convenzione ha durata di anni 10 a decorrere dalla data di	
sottoscrizione delle parti contraenti.	
2. Almeno 60 giorni prima della scadenza la Comunità Montana dovrà	
manifestare per iscritto la propria disponibilità al rinnovo della Convenzione;	
in assenza di tale comunicazione la Convenzione si intende risolta.	
ART. 4. Attività della Comunità Montana	
1. La Comunità Montana si impegna a:	
- predisporre la ricognizione degli attraversamenti degli alvei con tubazioni	
e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di	
attraversamento, nonché degli attraversamenti degli alvei con linee	
aeree elettriche;	
- quantificare i canoni relativi alla concessione per l'occupazione dei beni	
del demanio idrico minore;	
- predisporre la documentazione tecnica ed amministrativa preordinata	
alla richiesta di riscossione dei canoni;	
- eseguire mediante l'utilizzo dei canoni introitati sul Reticolo Idrico Minore	
Comunale la necessaria manutenzione ordinaria al fine di assicurare il	
buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa	
4	

	idraulica dei territori attraversati dal corso d'acqua stesso;	
	- svolgere l'istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione	
	di beni del demanio idrico relative al Reticolo Idrico Minore Comunale,	
	calcolare l'importo dei canoni dovuti, e trasmettere le risultanze di tale	
	attività al Comune, affinché quest'ultimo possa formalizzare il	
	provvedimento concessorio;	
	- trasmettere al Comune, annualmente, una Relazione consuntiva sulle	
	attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse	
	impiegate;	
	- fornire al Comune, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento	
	- fornire a propria cura supporto legale per le fasi di incasso dei	
	corrispettivi previsti al successivo comma 2; qualora anche il Comune	
	fosse coinvolto direttamente nel contenzioso, la Comunità Montana	
	provvederà al completo rimborso delle spese sostenute dal medesimo,	
	previa presentazione di rendicontazione analitica.	
	2. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico	
	attinenti il Reticolo Idrico Minore Comunale presenti, futuri e pregressi in	
	quanto non prescritti, saranno riscossi ed introitati dal Comune e	
	successivamente corrisposti alla Comunità Montana, secondo le procedure di	
	cui al successivo art. 6. Tali risorse dovranno essere utilizzate dalla Comunità	
	Montana esclusivamente per finanziare lo svolgimento delle attività di cui al	
	presente articolo e dei relativi servizi accessori, nonché le spese di cui al	
	successivo art. 6 lettera g).	
3	3. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà	
	5. Their espretaments delice desired sopra menzionate la comaine a romana de via	
	l la	

rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia, nonché	
applicare quanto previsto dalla DGR n. IX/2762 del 22/12/2011 (Allegato "C"	
e Allegato "E") e dal Documento di Polizia Idraulica da adottarsi da parte dei	
 Comuni.	
 ART. 5. Funzioni del Comune	
Il Comune rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sul Reticolo	
Idrico Minore Comunale ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a	
formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene	
demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze. Si impegna inoltre a:	
- sorvegliare il Reticolo Idrico Minore Comunale affinché non vengano	
commessi abusi a danno del bene demaniale di cui trattasi, del buon	
regime delle acque o della pubblica incolumità;	
- vigilare affinché sull'area demaniale non vengano stabilite servitù	
passive di sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale;	
- comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o	
potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali	
possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico del Comune;	
2. In qualità di Autorità idraulica, il Comune vigila sulla piena, tempestiva e	
corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla	
Comunità Montana indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate.	
ART. 6. Procedure tecnico-amministrative	
a) Il Comune entro il 28 febbraio di ogni anno trasferirà alla Comunità Montana	
i canoni riscossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Le eventuali spese	
sostenute dai soggetti aderenti nelle more del perfezionamento del presente	
accordo, finalizzate e funzionali alla ricognizione delle interferenze sul RIM,	
6	

potranno essere oggetto di specifico rimborso a conguaglio dei canoni	
 riscossi.	
 b) La Comunità Montana, in accordo con il Comune, redigerà un programma	
pluriennale di interventi di manutenzione del RIM, con indicazione dei costi e	
 delle priorità;	
 c) Il reinvestimento dei proventi e la relativa programmazione avverranno su	
base territoriale corrispondente a quella dei Consorzi Forestali;	
d) La Comunità Montana sulla scorta del succitato programma e delle risorse	
 disponibili, anche cumulate, provvederà alla progettazione, alla direzione ed	
alla contabilizzazione delle opere;	
e) I lavori verranno affidati preferibilmente con l'istituto del cosiddetto "in	
house" ai sensi degli artt. 5-192 del D.lgs. 50/2016;	
f) Tipologia degli interventi ammissibili:	
- Manutenzione ordinaria e straordinaria del RIM (taglio ed asportazione	
della vegetazione, asportazione dei detriti, manutenzione e realizzazione	
 di opere idrauliche trasversali e spondali, adeguamenti delle sezioni	
idrauliche, ecc.);	
- Pronti interventi in caso di calamità, purché ricadenti all'interno di bacino	
idrografico del RIM;	
g) La Comunità Montana tratterrà una quota del 20% dei canoni riscossi a	
parziale copertura delle spese tecniche e amministrative di gestione del	
 servizio.	
ART. 7. Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali	
 1. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 la Comunità Montana, nella	
persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del	
7	

trattamento per i dati ut	ilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate.	
Titolare del trattamento i	resta il Comune, nella persona del suo Sindaco pro	
tempore.		
2. La Comunità Montana:		
	onsapevole che i dati trattati nell'espletamento del	
	nali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del	
	one dei dati personali;	
	perare agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 196/2003,	
	nto alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati	
personali sensibili e	giudiziari;	
- si impegna ad adotta	are le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n.	
5709 del 23 maggio 2	2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010,	
nonché a rispetta	re le eventuali istruzioni specifiche ricevute	
relativamente a pecu	uliari aspetti delle attività ad esso affidate;	
- si impegna a nomin	are, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, i	
soggetti incaricati de	el trattamento stesso e ad impartire loro specifiche	
istruzioni relative al	trattamento dei dati loro affidato;	
- si impegna a comu	inicare al Comune ogni eventuale affidamento a	
soggetti terzi di op	erazioni di trattamento di dati personali di cui è	
titolare il Comune,	affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del	
trattamento affidato	, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del	
trattamento;		
si impegna a nomi	nare ed indicare al Comune una persona fisica	
referente per la "pro	tezione dei dati personali";	
- si impegna a relazio	onare annualmente sullo stato del trattamento dei	
	8	

	dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare	
	immediatamente il Comune in caso di situazioni anomale o di	
	emergenze;	
	- si impegna a consentire l'accesso del Comune o di suo fiduciario al fine	
	di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti	
	ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.	
AR	T. 8. Responsabilità e manleva	
1.	La Comunità Montana è responsabile dell'esatto adempimento delle	
	prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà	
	essere ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti	
	solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o	
2	operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare.	
2.	L'attività di verifica e controllo sull'esattezza degli adempimenti è competenza	
	del Comune.	
AR'	T. 9. Recesso, modifiche	
1.	Il recesso da parte di uno dei soggetti aderenti può avvenire dopo 24 mesi	
	dall'adesione; resta inteso che trascorsi i 24 mesi iniziali il recesso può	
	decorrere solo dopo apposita richiesta con efficacia dall'anno successivo e	
	precisamente decorso il primo semestre (dal 1º luglio dell'anno successivo	
	alla richiesta).	
2.	Le motivazioni del recesso non possono essere scrutinate.	
3.	Resta inteso che l'efficacia del recesso è subordinata all'estinzione di ogni	
	reciproca spettanza economico-finanziaria.	
4.	Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione	
	deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto	
	9	

aggiuntivo.	
 ART. 10. Definizione delle controversie	
Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della	
 Convenzione verranno risolte in via amministrativa.	
Letto, confermato e sottoscritto	
 Breno, lì	
Per il Comune Per la Comunità Montana	
 di di Valle Camonica	
IL SINDACO IL PRESIDENTE	
()	
10	